

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l'indennità loro spettante venga calcolata in base alla prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, con riferimento all'anzianità di servizio di modo che l'indennità corrisposta è inferiore all'indennità risultante dall'applicazione di tale metodo, in misura tuttavia quantomeno pari alla metà dell'indennità regolare.
- 2) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l'indennità loro spettante venga calcolata sulla base della prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, in base all'anzianità di servizio, di modo che l'indennità corrisposta è inferiore all'indennità risultante dall'applicazione di tale metodo, in misura tuttavia non inferiore alla metà dell'indennità regolare, e che, in sede di applicazione di detto metodo alternativo di calcolo, considera la possibilità di percepire una pensione anticipata di vecchiaia versata a causa di un handicap.

(¹) GU C 204 del 9.7.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Cause riunite C-182/11 e C-183/11) (¹)

[**Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un'entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi — Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell'Unione (affidamento cosiddetto «in house») — Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti locali territoriali — Presupposti di applicabilità dell'affidamento «in house»]**

(2013/C 26/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Econord Spa

Convenuti: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi — Attribuzione senza gara d'appalto — Concessione da parte di due amministrazioni pubbliche, al di fuori di una formale procedura di aggiudicazione di appalto, del servizio pubblico di igiene urbana ad una società per azioni nella quale le amministrazioni concedenti detengono una quota del capitale — Mancanza di controllo effettivo, da parte di una delle suddette amministrazioni pubbliche, sulla società concessionaria

Dispositivo

Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un'entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un'autorità pubblica aderisce ad un'entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell'Unione, debbono esercitare congiuntamente sull'entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità suddetta.

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Causa C-219/11) (¹)

(**Rinvio pregiudiziale — Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE — Ambito di applicazione — Interpretazione della nozione di «dispositivo medico» — Prodotto commercializzato a uso non medico — Studio di un processo fisiologico — Libera circolazione delle merci**)

(2013/C 26/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Resistenti: Brain Products GmbH